



COMUNE DI LODE'

Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 28 Maggio 2021

OGGETTO:

Approvazione Aliquote e Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU 2021- integrazione

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di maggio alle ore diciassette e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta aperta al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CANU ANTONELLA - Sindaco	Sì
2. SERRA SAMUELE - Consigliere	Sì
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere	Sì
4. FARRIS PINO - Consigliere	Sì
5. CANU GIOVANNI - Consigliere	No
6. FARRIS MARCO - Consigliere	Sì
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere	Sì
8. TOLU ANDREA - Consigliere	Sì
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. CONTU LOREDANA - Consigliere	Sì
11. CANU JESSICA - Consigliere	Sì
12. NANU FABRIZIO - Consigliere	No
13. MELE PIERA - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Sindaca chiede di anticipare l'esame dell'argomento iscritto al punto 3 dell'O.D.G. ed avente per oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria – IMU 2021 – integrazione".

La Sindaca pone in votazione la proposta di inversione di argomenti e si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano, astenuto nessuno.

I lavori consiliari proseguono, pertanto, con l'esame dell'argomento iscritto al punto 3 dell'O.D.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione per il consiglio comunale n. 18 del 20.05.2021 redatta a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale con oggetto "Approvazione Aliquote e Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU 2021- integrazione":

Assessore competente:	-----
Servizio competente :	Servizio Economico Finanziario e del Personale
Responsabile Ufficio proponente:	Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021 con oggetto "Approvazione aliquote e Detrazioni dell'imposta Municipale Propria– IMU 2021" che integralmente si riporta:

<< **VISTA** la proposta di deliberazione per il consiglio comunale n. 14 del 27.04.2021 redatta a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale con oggetto "Approvazione aliquote e Detrazioni dell'imposta Municipale Propria – IMU 2021":

Assessore competente:	-----
Servizio competente :	Servizio Economico Finanziario e del Personale
Responsabile Ufficio proponente:	Dott.ssa Carla Antonella Loddo
Responsabile del Procedimento:	Rag. Rina Agnese Farris

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*".

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n.160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

APPURATO CHE

la nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale;

nel 2020 il Comune di Lodè non ha proceduto a deliberare in merito e pertanto sono rimaste valide le aliquote e le detrazioni IMU deliberate nell'esercizio precedente.

RICHIAMATE le Delibere consiliari relative all'applicazione dell'IMU di seguito elencate:

- DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 20.03.2018 "Esame ed approvazione variazioni al Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2017"
- DELIBERA CONSILIARE N. 6 DEL 03.04.2017 "Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC"
- DELIBERA CONSILIARE N. 7 DEL 03.04.2017 "Conferma tariffe IUC anno 2017" che testualmente recita: "*DI CONFERMARE, con efficacia dal 01.01.2017 le aliquote e le tariffe della IUC approvate con delibera consiliare n. 8/2016*"
- DELIBERA CONSILIARE N. 8 DEL 28.04.2016 "...Determinazione Tariffe IUC anno 2016"

DATO ATTO che alla luce di quanto detto le aliquote IMU applicate nell'anno 2020 sono le seguenti:

ALIQUOTE IMU	2020
Aliquota abitazione principale	0,40% (cat. A01, A08, A09 e pertinenze)
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00
Aliquota altri immobili	0,76%
Aliquota fabbr. rurali strumentali	0

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della [Legge 160/2019](#), che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#) che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#):

– comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;

– comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;

– comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della [Legge 160/2019](#) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#); c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della [legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che i terreni agricoli sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di LODÉ, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della [Legge 160/2019](#), l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e

alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della [Legge 160/2019](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

VISTO l'articolo 1, comma 760, della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. L'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della [Legge 178/2020](#), ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è applicata nella misura del 50%;

VISTE le esenzioni disposte, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 per alcune categorie di immobili ed in particolare:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO l'articolo 1, comma 755 della [Legge 160/2019](#) che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della [legge n. 208 del 2015](#);

VISTO il [Decreto 13 gennaio 2021](#) del Ministero dell'Interno il quale ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

VISTO il [Decreto n. 8 del 19 marzo 2021](#) del Consiglio dei Ministri "decreto sostegni" il quale ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 Aprile 2021;

VISTO il [Decreto n. 56 del 30 Aprile 2021](#) il quale ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 Maggio 2021;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

DATO ATTO che anche per il 2021 è possibile disporre aumenti e/o riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30 Aprile 2021;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 (confermando l'imposizione tributaria IMU 2020) nelle seguenti misure:

ALiquOTE IMU	2021
Aliquota abitazione principale	0,40% (cat. A01, A08, A09 e pertinenze)
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00
Aliquota altri immobili	0,76%
Aliquota fabbr. rurali strumentali	0

- II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;
- III.** Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2021;
- IV.** **DI DICHIARARE**, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" >>

CONSIDERATO :

CHE nella tabella indicante le aliquote IMU da applicare nel 2021 non si è scritta, per mera dimenticanza, quella da applicare ai così-detti "Beni merce";

CHE l'intenzione dell'Amministrazione è confermare l'imposizione tributaria IMU 2020 anche ai così -detti "Beni merce";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte integrante;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata dell'ente;

Visto il D.Lgs. n°267/2000.

Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di integrare la propria Deliberazione n. 11 del 30.04.2021 per la parte relativa all'aliquota dei c.d. "beni merce";

Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 (confermando l'imposizione tributaria IMU 2020) nelle seguenti misure:

ALiquOTE IMU	2021
Aliquota abitazione principale	0,40% (cat. A01, A08, A09 e pertinenze)

Detrazione abitazione principale	Euro 200,00
Aliquota altri immobili	0,76%
Aliquota fabbr. rurali strumentali	0
Aliquota Beni merce	0

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;

Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2021;

Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 20.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, n. 18 del 20.05.2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 20.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, n. 18 del 20.05.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Antonella Canu

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda attesta che in data **03.06.2021** si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.

Lodè, 03.06.2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28.05.2021**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E' in copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Lì, 28.05.2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Graziella Deledda